

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1614)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2527)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 1981

**Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per
riassunto degli atti di nascita**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la Corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.

L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.